



ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA.
RETI DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI.
MOBILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTI

L'ASSESSORE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2012. 0015118
del 19/01/2012



Ai Presidenti
delle Province
dell'Emilia-Romagna

Ai Sindaci
dei Comuni
dell'Emilia-Romagna

Ai Responsabili
del Procedimento Paesaggistico
dei Comuni dell'Emilia-Romagna

Alle Categorie economiche e professionali
dell'Emilia-Romagna

e p.c.

Alla Direzione Regionale
per i beni culturali
e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna

Oggetto: Modalità di rilascio di autorizzazione paesaggistica all'interno della procedura di autorizzazione unica per impianti ad energia rinnovabile.

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di rilascio di autorizzazione paesaggistica all'interno della procedura di autorizzazione unica, prevista dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003, si ritiene opportuno fornire indicazioni a tutti gli Enti coinvolti nelle procedure suddette, così da rendere omogenei i comportamenti sul territorio regionale.

Come noto, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'autorizzazione paesaggistica costituisce *"atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio"* quando l'intervento di trasformazione del territorio è realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico. Ciò significa che, di norma, l'autorizzazione paesaggistica deve essere sempre rilasciata precedentemente rispetto al titolo che autorizza la realizzazione dell'intervento, osservando l'*iter*

Viale Aldo Moro 30
40127 Bologna

tel 051 527 3835-37-04
fax 051 527 3834

assmobilita@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ INDICE _____ LIV. 1 _____ LIV. 2 _____ LIV. 3 _____ LIV. 4 _____ LIV. 5 _____ ANNO _____ NUM. _____ SUB. _____
Classif. _____ Fasc. _____

procedurale logico-giuridico che prevede quale prioritaria e presupposta la valutazione di compatibilità paesaggistica rispetto al rilascio del titolo abilitativo.

La semplificazione amministrativa introdotta dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 ha lo scopo di consentire l'acquisizione, nell'ambito del medesimo procedimento, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione dello specifico impianto ad energia rinnovabile proposto, e tra questi è naturalmente inclusa anche l'autorizzazione paesaggistica, la cui acquisizione deve rispettare la consequenzialità procedurale sopra richiamata.

Alla luce di ciò, risulta chiaro che nel corso della Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica sia il Comune sia la Soprintendenza territorialmente competenti hanno l'obbligo di partecipare alla medesima Conferenza per esprimere la propria valutazione anche in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 31 del 2002, l'espressione della valutazione di compatibilità paesaggistica comunale necessita della preventiva acquisizione del parere obbligatorio, e non vincolante, della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP), e pertanto il Comune dovrà fare in modo di acquisire tale parere in tempo utile rispetto alla convocazione o conclusione della Conferenza di servizi, così da permettere che l'esame dell'intervento non soltanto tenga conto dei pareri che si rendono necessari alla sua realizzazione, ma consenta di valutarlo nel rispetto delle peculiari esigenze paesaggistiche del territorio interessato. Il Comune, quindi, all'interno della Conferenza di servizi dovrà rappresentare la propria posizione in merito all'intervento da realizzare anche dal punto di vista paesaggistico, sulla base del parere espresso dalla CQAP.

In questo modo, la Soprintendenza competente sarà messa in condizione di esprimersi in merito all'opera proposta anche ai fini paesaggistici, così da rendere definitivo il parere della Conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 14-ter, comma 3-bis, della L. 241 del 1990, s.m.i.¹

Si ricorda, infine, che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che la mancata partecipazione di un soggetto competente ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento nella Conferenza di servizi, convocata per l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, è circostanza di per sé sufficiente a inficiare la legittimità dell'eventuale provvedimento negativo reso fuori della Conferenza stessa.

Infatti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della L. n. 241 del 1990, s.m.i., l'amministrazione procedente "valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del

¹ L'art. 14-ter, comma 3-bis, della L. 241 del 1990 così recita: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"

procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza". La legge sul procedimento amministrativo, quindi, richiede che tutti i pareri, e pertanto anche quelli finalizzati alla tutela del paesaggio, debbano essere resi all'interno della Conferenza di servizi in modo che la determinazione conclusiva della Conferenza stessa risulti definitiva a tutti gli effetti (cfr. TAR Molise sentenze n. 98, n. 109, n. 314 e n. 638 del 2011; TAR Sicilia Palermo, I, sentenze n. 578 del 2010 e n. 1297 del 2010; C.G.A.R.S. ordinanze n. 295 del 2008 e n. 1032 del 2009).

Cordiali saluti.

Alfredo Peri

AM/

